

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI
PSICOLOGICO-CLINICI

TRA

La Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O., (di seguito denominata ASL VCO) con sede legale in Omegna, via Mazzini, 117 – P.IVA/Cod. Fisc. n° 00634880033, rappresentata dal Dr. Sandrini Renzo, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal Direttore Generale pro tempore dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO dott. Adriano Giacoletto, domiciliato per la carica come sopra.

E

La Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione con sede legale in Via Appia Nuova, 96 – 00183 Roma, C.F. 07347910585 e P. IVA 01754061008, gestore delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia di Roma–Milano–Parma, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dottorssa Ana Luisa Botto, nata a Martinez (RA) il 16.06.1949, domiciliata per la presente convenzione presso la Sede dell'Istituto di Via Carlo Botta, 25 – 20135 Milano

PREMESSO CHE

La Scuola è stata formalmente riconosciuta con D.M. del 29.01.2001 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

- L'art. 3-comma 1- della legge 56/89 dispone che: "l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia";
- L'art. 8 del D.M. 11.12.1998 n° 509 stabilisce che i corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio effettuato in Strutture o Servizi Pubblici e Privati accreditati nei quali l'allievo possa confrontare e acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- L'obiettivo dei tirocini è di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica e di intervento in situazioni di emergenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART, 1

L'ASL VCO consente l'effettuazione di tirocinio clinico presso le proprie strutture per 100/150 ore annue a favore degli studenti della Scuola, specializzandi in psicoterapia, su richiesta della Direzione della stessa.

Gli studenti saranno autorizzati alla frequenza delle strutture dell'ASL VCO, dopo un colloquio preliminare e su parere favorevolmente espresso all'effettuazione del tirocinio.

L'ASL VCO si impegna a comunicare la struttura presso la quale avverrà il tirocinio, nonché il nome del Responsabile della stessa e il nome del Tutor.

ART. 2

Il tirocinio sarà organizzato e gestito nell'ambito delle attività svolte in **ASL VCO** con Tutors iscritti all'albo degli Psicoterapeuti, in conformità ai progetti formativi formulati per ciascun tirocinante della Scuola.

ART. 3

Il tirocinio si sviluppa nell'anno accademico, per 120 ore annue per ogni tirocinante, in relazione ai corsi attivati successivamente al 29.01.2001, data in cui la Scuola ha ottenuto l'abilitazione ai sensi di legge.

La rilevazione delle presenze dei tirocinanti avrà luogo nell'apposito libretto personale di formazione.

ART. 4

I tirocinanti sono soggetti a tutte le regole, limiti e divieti imposti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sull'ASL VCO, soggetto ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ASL VCO, soggetto ospitante. Sarà cura dell'ASL VCO stessa fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

ART. 5

La Scuola garantisce la copertura assicurativa ai tirocinanti attraverso polizze distinte:

- Polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni,
- Polizza di assicurazione a copertura dei rischi riferiti alla responsabilità civile.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la si impegna a segnalare l'evento alla Scuola entro i tempi previsti dalla normativa vigente, affinché provveda agli adempimenti di legge.

ART. 6

I tirocinanti sono tenuti all'assoluto segreto su tutto ciò che forma oggetto dell'attività dell'ASL VCO nei confronti di chiunque. In tal senso l'ASL VCO ha titolo per fare sottoscrivere dichiarazioni specifiche di impegno alla riservatezza.

ART. 7

Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, in nessun caso il rapporto tra il tirocinante e l'ASL VCO costituisce tra loro un rapporto di lavoro. L'ASL VCO non assume alcun impegno nei confronti dei tirocinanti per ciò che riguarda una loro eventuale assunzione, né questi ultimi potranno avanzare richiesta in tal senso.

L'ASL VCO non ha alcun obbligo o onere retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti dei tirocinanti.

ART. 8

I medici e gli psicologi che svolgono funzioni di Tutor degli allievi della Scuola saranno ammessi gratuitamente a partecipare ai seminari organizzati e svolti dalla Scuola stessa nell'ambito della sua attività didattica.

ART. 9

La presente convenzione ha durata quadriennale a partire dalla data di sottoscrizione. Può essere risolta dalle parti previo motivato avviso di tre mesi. In tal caso la convenzione cesserà il 31.12 dell'anno in cui viene risolta. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 10

L'ASL VCO dichiara che presso le proprie Strutture si svolge attività di psicoterapia, e si impegna ad accogliere un numero di studenti della Scuola concordato di volta in volta tra le parti in base alle reciproche esigenze e disponibilità, per ogni anno accademico.

ART. 11

La Scuola garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio degli specializzandi.

ART. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli articoli 5, 39 e 57 del D.P.R. n° 131 del 26 Aprile 1986 e successive modificazioni. Eventuali spese di bollo sono a carico della Scuola.

Data.....

Data.....

Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Istituti di Milano-Roma-Parma
Il Presidente
Dottoressa Ana Luisa Botto

Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Responsabile S.O.C.
Gestione delle Attività di Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)

